

 <b>Comune di Dolo</b>	<b>IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>NI06 DEM</b>
		Rev. 3 del 18.12.2017
		Pag. 1 di 14

## Comune di Dolo

### Città Metropolitana di Venezia

✉ 30031 - Via B. Cairoli n. 39 ☎ 041 5121911 📠 041 410665 🌐 [www.comune.dolo.ve.it](http://www.comune.dolo.ve.it) @ [urp@comune.dolo.ve.it](mailto:urp@comune.dolo.ve.it)

#### Settore I Affari Generali – Servizi Demografici

☎ 041 5121937 @ [sicittadino@comune.dolo.ve.it](mailto:sicittadino@comune.dolo.ve.it)

Responsabile del Servizio: Vanuzzo Ornella

#### Imposta di bollo e diritti di segreteria

Il bollo è una imposta riscossa dallo Stato in connessione alla formazione o all'uso di atti, certificati, registri o documenti individuati nella normativa vigente.

I diritti di segreteria sono un corrispettivo versato al Comune per una attività da esso svolta. La misura dei diritti di segreteria per le pratiche demografiche è fissata dalla Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n° 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

I certificati anagrafici sono generalmente rilasciati in bollo e dietro versamento dei diritti di segreteria tranne nei casi che sia prevista dalla normativa una specifica esenzione in base all'uso che si deve fare del certificato ([allegato B del DPR 26 Ottobre 1972 n°642](#)).

L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.

Tabella delle esenzioni

Uso	Riferimento normativo	Imposta di bollo	Diritti di segreteria
Atti e documenti per l'esercizio dei diritti <b>all'elettorato attivo e passivo</b> e alla loro tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.	<a href="#">DPR 642/1972 Tab.B art. 1</a>	ESENTE	ESENTE
Documentazione per la formazione degli elenchi dei <b>giudici popolari</b> e per la <b>leva militare</b> ed altre <b>prestazioni personali</b> verso lo Stato, le regioni, le province e i comuni.	<a href="#">DPR 642/1972 Tab. B art. 2</a>	ESENTE	ESENTE
Documenti da produrre <b>nell'esercizio dell'azione penale, anche dall'imputato</b> , nell'ambito di procedimenti penali, di pubblica sicurezza e disciplinari.	<a href="#">DPR 642/1972 Tab. B art. 3</a>	ESENTE	€ 0,26
Dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie da produrre ai competenti uffici ai fini dell' <b>applicazione delle leggi tributarie</b> , con l'esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.	<a href="#">DPR 642/1972 Tab. B art. 5</a>	ESENTE	€ 0,26
Certificati da produrre nell'ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.	<a href="#">DPR 642/1972 Tab. B art. 5</a>	ESENTE	€ 0,26
Procure speciali per il ritiro di somme iscritte nei <b>libretti postali</b> nominativi di risparmio	<a href="#">DPR 642/1972 Tab. B art. 7</a>	ESENTE	€ 0,26
Copie estratti e certificati rilasciati nell'interesse dei <b>non abbienti</b> . È necessario presentare certificato di iscrizione del richiedente all'apposito elenco previsto dall' <a href="#">art. 15 del D. Lgs. Lgt. 22.03.1945 n. 173</a>	<a href="#">DPR 642/1972 Tab. B art. 8</a>	ESENTE	ESENTE
<b>Certificati anagrafici richiesti da società sportive</b> su disposizione delle relative federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.	<a href="#">DPR 642/1972 Tab. B art.8bis</a>	ESENTE	€ 0,26
<b>Assicurazioni sociali obbligatorie</b> e liquidazione delle stese (INPDAP ecc...)	<a href="#">DPR 642/72 Tab. B art. 9</a>	ESENTE	€ 0,26
<b>Assicurazioni sociali obbligatorie INPS</b> e liquidazione delle stesse (Stato di famiglia, certificato di residenza, ecc...)	<a href="#">DPR 642/72 Tab. B art. 9 R.D.L. n. 1827/1935 art. 122 e segg.</a>	ESENTE	ESENTE
<b>Assegni famigliari</b> (stato di famiglia, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, ecc...)	<a href="#">DPR 642/72 Tab. B art. 9</a>	ESENTE	ESENTE

 <p><b>Comune di Dolo</b></p>	<b>IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>NI06 DEM</b>
		Rev. 3 del 18.12.2017
		Pag. 2 di 14

<b>Assistenza sanitaria</b> (stato di famiglia, certificato di nascita, certificato di residenza)	<a href="#">DPR 642/72</a> <a href="#">Tab. B art. 9</a>	ESENTE	€ 0,26
<b>Ricostruzione carriera agli effetti contributivi</b> (autentica copie, attestazione nascita, ecc...)	<a href="#">DPR 642/72</a> <a href="#">Tab. B art. 9</a>	ESENTE	€ 0,26
<b>Liquidazione e pagamento di indennità e rendite INAIL</b> (esistenza in vita – stato di famiglia – certificato nascita-)	<a href="#">DPR 642/72</a> <a href="#">Tab. B art. 9</a>	ESENTE	ESENTE
Documenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a <b>controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni famigliari e di pensioni dirette di reversibilità</b> (certificazioni varie) <b>INPS</b>	<a href="#">DPR 642/1972</a> <a href="#">Tab. B art. 12</a> <a href="#">RDL 1827/1935</a> <a href="#">art 122</a>	ESENTE	ESENTE
Documenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a <b>controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni famigliari e di pensioni dirette di reversibilità</b> (certificazioni varie) <b>altri casi</b>	<a href="#">DPR 642/1972</a> <a href="#">Tab. B art. 12</a>	ESENTE	€ 0,26
Atti e documenti necessari per l' <b>ammissione</b> , la <b>frequenza</b> ed <b>esami</b> nella scuola dell'obbligo, nella scuola materna, negli asili nido.	<a href="#">DPR 642/1972</a> <a href="#">Tab. B art. 11</a>	ESENTE	€ 0,26
Domande e documenti per il conseguimento di <b>borse di studio</b> , di <b>presalari</b> e per l' <b>esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche</b>	<a href="#">DPR 642/1972</a> <a href="#">Tab. B art. 11</a>	ESENTE	€ 0,26
Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi relativi a controversie: - <b>individuali di lavoro;</b> - <b>in materia di equo canone delle locazioni di immobili urbani.</b>	<a href="#">DPR 642/1972</a> <a href="#">Tab. B art. 12</a>	ESENTE	€ 0,26
<b>Carta d'identità</b> e documenti equipollenti	<a href="#">DPR 642/1972</a> <a href="#">Tab. B art. 18</a>	ESENTE	€ 0,26
Documenti di <b>trascrizione ipotecaria</b> e relative copie, relative al trasferimento di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici.	<a href="#">DPR 642/1972</a> <a href="#">Tab. B art. 21</a>	ESENTE	€ 0,26
Domande, atti e relativa documentazione per la concessione di <b>aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e prestiti agrari.</b>	<a href="#">DPR 642/1972</a> <a href="#">Tab. B art. 21bis</a>	ESENTE	€ 0,26
Domande e documenti occorrenti per il rilascio di <b>abbonamenti del trasporto di persone.</b>	<a href="#">DPR 642/1972</a> <a href="#">Tab. B art. 24</a>	ESENTE	€ 0,26
Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti <b>da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive</b> ed enti di <b>promozione sportiva</b> riconosciuti dal <b>CONI</b>	<a href="#">DPR 642/1972</a> <a href="#">Tab. B art. 27bis</a>	ESENTE	€ 0,26
Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei <b>movimenti o partiti politici</b> , derivanti da disposizioni legislative o regolamentari	<a href="#">DPR 642/1972</a> <a href="#">Tab. B art. 27ter</a>	ESENTE	€ 0,26
Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti relativi a <b>pensioni di guerra.</b>	<a href="#">DPR 915/78</a> <a href="#">art.126</a>	ESENTE	ESENTE
Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti relativi a liquidazioni di <b>danni di guerra.</b>	<a href="#">Legge 593/81</a> <a href="#">art.12</a>	ESENTE	€ 0,26
Certificati rilasciati nell'ambito di pratiche <b>per l'adozione e l'affidamento di minori.</b>	<a href="#">Legge 184/83</a> <a href="#">art.82</a>	ESENTE	ESENTE
Certificati rilasciati per pratiche di <b>separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</b>	<a href="#">Legge 74/87</a> <a href="#">art.19</a>	ESENTE	€ 0,26
Domande, autentica di sottoscrizione, relativi documenti per la <b>partecipazione a concorsi</b> , nonché per le <b>assunzioni</b> , anche temporanee, presso le <b>amministrazioni pubbliche.</b>	<a href="#">Legge 370/88</a> <a href="#">art.1</a>	ESENTE	€ 0,26
Certificati rilasciati per l'iscrizione, la frequenza e gli esami nella <b>scuola secondaria.</b>	<a href="#">Legge 405/90</a> <a href="#">art.7 co 5</a>	ESENTE	€ 0,26
Certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della <b>carta di soggiorno per cittadini comunitari.</b>	<a href="#">DPR 54/2002</a> <a href="#">art. 5</a>	ESENTE	ESENTE

	<b>IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>NI06 DEM</b>
		Rev. 3 del 18.12.2017
		Pag. 3 di 14

## D.P.R. 26-10-1972 n. 642 Disciplina dell'imposta di bollo.

Allegato B  
TABELLA

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto <sup>(8)</sup> (8/a)

1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

2. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni <sup>(8)</sup>.

3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato <sup>(8)</sup>.

4. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.

5. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione <sup>(8/b)</sup>.

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 <sup>(8/c)</sup>.

6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, la esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto <sup>(8)</sup>.

7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti

	<b>IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>NI06 DEM</b>
		Rev. 3 del 18.12.2017
		Pag. 4 di 14

postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente <sup>(8/d)</sup>.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive <sup>(8)</sup>.

8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza <sup>(8/e)</sup>.

9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.

Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.

Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione <sup>(9)</sup>.

10. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

11. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso <sup>(9)</sup>.

12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

- 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
- 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
- 3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità;
- 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.

	<b>IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>NI06 DEM</b>
		Rev. 3 del 18.12.2017
		Pag. 5 di 14

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze <sup>(9)</sup>.

13. Atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti <sup>(9/a)</sup>.

14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.

Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benessere all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE <sup>(10)</sup>.

16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati <sup>(10)</sup>.

17. Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

18. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;

b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;

c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;

d) per gli indigenti <sup>(10)</sup>.

19. Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

	<b>IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>NI06 DEM</b>
		Rev. 3 del 18.12.2017
		Pag. 6 di 14

20. [Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.

Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di L. 1.000.000.000.

Nota: L'esenzione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformità dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualità;

b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;

c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano - fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale - a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato;

d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo individuale di soci di società cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonché per gli atti diretti o relativi all'acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci.

La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.

Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni già assegnati ai soci né alle assegnazioni ad altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati] <sup>(10) (10/a)</sup>.

21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.

Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in materia <sup>(11)</sup>.

22. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

23. Testamenti di qualunque forma redatti e schede di testamenti segreti.

24. Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti <sup>(10)</sup>.

25. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti <sup>(12)</sup>.

26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato <sup>(12)</sup>.

27. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari, trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere <sup>(12)</sup>.

27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI <sup>(13)</sup>.

 <b>Comune di Dolo</b>	<b>IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>NI06 DEM</b>
		Rev. 3 del 18.12.2017
		Pag. 7 di 14

27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o patiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari <sup>(14)</sup>.

-----

(8) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8/a) Vedi, anche, l'art. 7, comma 5, L. 29 dicembre 1990, n. 405, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(8) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8/b) Comma così modificato dall'art. 55, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(8/c) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), a decorrere dal 1° gennaio 1973, a norma dell'art. 29 del decreto stesso.

(8) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8/d) Capoverso così modificato prima dall'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, poi dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, dall'art. 6, L. 8 maggio 1998, n. 146, riportata alla stessa voce ed infine dall'art. 33, comma 4, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(8) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed infine dall'art. 33, comma 4, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(8/e) Articolo aggiunto dall'art. 33, comma 4, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(9) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(9) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(9) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(9/a) Articolo aggiunto dall'art. 33, comma 4, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(10) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee.

(10) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee.

(10) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee.

(10) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee.

	<b>IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>NI06 DEM</b>
		Rev. 3 del 18.12.2017
		Pag. 8 di 14

(10/a) Numero abrogato dall'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

(11) Numero aggiunto dall'art. 7-bis, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746. Il presente numero era stato modificato dal comma 5 dell'art. 4, D.L. 25 gennaio 2002, n. 4 non convertito in legge.

(10) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee.

(12) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(12) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(12) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(13) Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Il presente numero 27-bis è stato successivamente così modificato dall'art. 90, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289; in precedenza era stato, inoltre, modificato dall'art. 6, comma 6, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

(14) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 3 giugno 1999, n. 157, riportata alla voce Partiti politici.

## **D.P.R. 23-12-1978 n. 915**

# **Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.**

126. Certificazione.

I documenti militari, sanitari, di stato civile e tutti gli altri documenti necessari per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere i trattamenti previsti dal presente testo unico sono acquisiti d'ufficio.

Gli enti militari e gli istituti ospedalieri debbono trasmettere la certificazione, agli uffici richiedenti, nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Gli interessati, allo scopo di rendere più sollecito il completamento dell'istruttoria, possono direttamente chiedere ai competenti uffici comunali il rilascio, ad uso esclusivo di pensione di guerra e con esenzione da ogni diritto e tassa, dei documenti anagrafici o di stato civile, occorrenti per la definizione delle domande intese a conseguire trattamento pensionistico di guerra.



	<b>IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>NI06 DEM</b>
		Rev. 3 del 18.12.2017
		Pag. 9 di 14

## **L. 22-10-1981 n. 593**

# **Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.**

12. Agevolazioni ed esenzioni in materia tributaria.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, gli atti ed i contratti aventi per oggetto tali provvidenze, sono esenti dalle imposte di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, dalla tassa di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti documenti, atti e contratti, ove vi siano assoggettati, scontano le sole imposte fisse di registro.

Dalla data indicata nel primo comma, gli indennizzi ed i contributi suddetti sono esenti dall'imposta di successione e dalla imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto.

## **L. 4-5-1983 n. 184**

# **Diritto del minore ad una famiglia.**

82. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

	<b>IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>NI06 DEM</b>
		Rev. 3 del 18.12.2017
		Pag. 10 di 14

## L. 6-3-1987 n. 74

# Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

19. 1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 <sup>(20)</sup>, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa <sup>(20/a) (20/cost)</sup>.

-----

(20) Riportata al n. C/I.

(20/a) Con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 176 (Gazz. Uff. 22 aprile 1992, n. 17 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 19 della presente legge, in relazione agli artt. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 e 1, Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione. Con altra sentenza 29 aprile-10 maggio 1999, n. 154 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 20 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

(20/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 febbraio-1 marzo 1995, n. 73 (Gazz. Uff. 8 marzo 1995, n. 10, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, in relazione agli artt. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, 1 e 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, 1 e 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 15-29 dicembre 1995, n. 538 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione in quanto priva di motivazione sul punto della rilevanza. La stessa Corte con altra ordinanza 19-26 giugno 2002, n. 290 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

## L. 23-8-1988 n. 370

# Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche.

1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, non sono soggetti all'imposta di bollo le domande, compresa l'autentica della sottoscrizione, ed i relativi documenti per la partecipazione ai concorsi, nonché per le assunzioni, anche temporanee, presso le amministrazioni pubbliche.

2. I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego.

3. Alla minore entrata derivante dalla presente legge, valutata in lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1988-90 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

	<b>IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>NI06 DEM</b>
		Rev. 3 del 18.12.2017
		Pag. 11 di 14

## L. 29-12-1990 n. 405

# Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991).

7. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 <sup>(15)</sup>, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000.

2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e di provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di lire 40.000 e di lire 60.000, rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 70.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 140.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 40.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 20.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 20.000 per i procedimenti speciali.

3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal segretario, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 100.000 con le modalità di cui al comma 2.

4. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri ed i registri già bollati in modo straordinario che alla data indicata nel comma 1 sono ancora interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 <sup>(15/a)</sup>.

**5. Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado**, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare; i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive; le denunce di smarrimento presentate alle competenti autorità e relative certificazioni da esse rilasciate; i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso; le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma non supera lire 150.000; gli estratti di conti nonché lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accREDITAMENTO o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma non supera lire 150.000; i buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore a lire 150.000; le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici; i conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale. Sono altresì esenti gli atti, i documenti e i provvedimenti dei procedimenti di esecuzione davanti al pretore quando il valore non supera lire 5 milioni; i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria previsti dall'articolo 29 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1, limitatamente a quelli relativi alla materia penale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il sottonumero I) del n. 26 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 <sup>(16)</sup>, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è sostituito dal sottonumero I) di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.

	<b>IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>NI06 DEM</b>
		Rev. 3 del 18.12.2017
		Pag. 12 di 14

## D.P.R. 18-1-2002 n. 54

# Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A).

Articolo 5 (R)

Richiesta della carta di soggiorno.

1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:

- a) le complete generalità dell'interessato;
- b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
- d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;
- e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
- f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.

2. La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in più esemplari, all'interessato può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea è tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorità nazionale, nonché:

- a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attività che si intendono svolgere;
- b) per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro;
- c) negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette categorie;
- d) per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarità di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità e la prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b). Detta prova è fornita da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilità del reddito stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la disponibilità del reddito medesimo o da altro documento che attesti che tale condizione è comunque soddisfatta;

 <b>Comune di Dolo</b>	<b>IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>NI06 DEM</b>
		Rev. 3 del 18.12.2017
		Pag. 13 di 14

e) per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla documentazione indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.

4. Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera b), quale che sia la loro cittadinanza:

a) il coniuge non legalmente separato ed i figli di età inferiore agli anni diciotto;

b) i figli di maggiore età a carico, gli ascendenti e discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro carico.

5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle generalità complete, della nazionalità, e del rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3, nonché, se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente.

6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti, di cui può trattenere copia, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare è rilasciato alle persone di cui al comma 4 di età maggiore.

7. I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.

	<b>IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>NI06 DEM</b>
		Rev. 3 del 18.12.2017
		Pag. 14 di 14

## D.Lgs.Lgt. 22-3-1945 n. 173 Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica

15. È istituito, in ogni Comune, a cura dell'Ente comunale di assistenza, un elenco delle persone ivi dimoranti assistite o bisognose di assistenza perché si trovano in istato di povertà o di bisogno.

Sulla base dell'iscrizione in detto elenco viene rilasciato agli interessati, d'ufficio, o su richiesta, un libretto di assistenza nel quale sono notate le singole prestazioni.

È fatto obbligo agli Enti comunali di assistenza ed alle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza di esigere, da coloro che ne richiedono l'assistenza, il possesso del libretto di cui al precedente comma e di annotarvi i provvedimenti adottati.

Con decreto del Ministro per l'interno verranno dettate le norme relative alla disciplina del libretto di assistenza.

## R.D.L. 4-10-1935 n. 1827

122. L'Istituto fruisce delle stesse esenzioni fiscali che sono e saranno concesse alle Casse di risparmio postali e ordinarie. Alle operazioni di trasformazione dei capitali in rendite vitalizie e a tutte le altre forme di assicurazione gestite dall'Istituto non si applicano le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Sono esenti dalle tasse di registro e bollo, di concessione governativa e da qualsiasi altra tassa o spesa, i tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano rinvestiti i capitali dell'Istituto, i registri, i certificati, gli avvisi affissi al pubblico, gli atti di notorietà, e gli altri documenti, atti e contratti che possono occorrere tanto all'Istituto per la propria attività e per il raggiungimento dei propri fini, conformemente al presente decreto e ad ogni altra legge presente e futura, quanto ai privati per realizzare i benefici ad essi spettanti in base alle assicurazioni gestite dall'Istituto.

Sono pure esenti dalle tasse di bollo, di registro, di successione ed ipotecarie, le donazioni e le elargizioni fatte o comunque venute all'Istituto per atto tra vivi e per causa di morte.

I frutti annuali dei fondi dell'Istituto sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

I beni dell'Istituto sono esenti dalla tassa di manomorta.

Restano ferme le esenzioni fiscali concesse da leggi speciali alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ora Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.